

Transizione 4.0: come funziona il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Descrizione



Pubblicate in Gazzetta ufficiale le disposizioni applicative per il nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design, una delle misure previste dal Piano Transizione 4.0 da 7 miliardi di euro per sostenere la competitività delle imprese e valorizzare il Made in Italy.

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design previsto dalla legge di Bilancio 2020 intende favorire i processi di transizione digitale,

nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Con il decreto del 26 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2020, il MISE ha stabilito le **disposizioni applicative del credito d'imposta**, definendo le attività ammissibili, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del bonus, insieme ai criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design

Attività di ricerca e sviluppo

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più¹ delle seguenti categorie generali:

- a) **ricerca fondamentale**
- b) **ricerca industriale**
- c) **sviluppo sperimentale**

Attività di innovazione tecnologica

Costituiscono **attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Attività di design e ideazione estetica

Si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad **innovare in modo significativo i prodotti** dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le **imprese operanti nel settore dell'abbigliamento** e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Maggiorazione dell'aliquota del bonus e base di calcolo

Per l'applicazione della **maggiorazione dal 6% al 10%** della misura del credito d'imposta, prevista per le attività di innovazione tecnologica, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla **trasformazione dei processi aziendali** attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, si considerano ammissibili **le spese imputabili al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**.

Come viene riconosciuto il credito d'imposta

Per le **attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico**:

- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12%** delle spese agevolabili nel limite massimo di **3 milioni di euro**.

Per le **attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**:

- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6%** delle spese agevolabili nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**;
- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%** delle spese agevolabili nel limite massimo di **1,5 milioni di euro** in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Per le attività di **design e ideazione estetica**, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, e altri:

- il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6%** delle spese agevolabili nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**.

Il credito d'imposta Ã" utilizzabile esclusivamente in **compensazione** in **tre quote annuali** di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Chi sono i beneficiari

Il credito d'imposta Ã" rivolto a **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio Ã" subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come richiederlo

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalitÃ e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

La comunicazione Ã" richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

Data di creazione

Ottobre 26, 2020